

RETRIBUZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

**Quesito:**

**Quali sono gli effetti dell'art. 1, comma 2, del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in l. 31 marzo 2005, n. 43 dove si stabilisce che “dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70% di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità”?**

1. Interpretazione della disposizione normativa da applicare
2. Stipendio di riferimento
3. Effetti sul trattamento economico successivo alla conferma

*1. Interpretazione della disposizione normativa da applicare*

L'art. 1, comma 2, del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in l. 31 marzo 2005, stabilisce che: “dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità”. Si tratta di una disposizione introdotta in sede di conversione, in sostituzione del testo originario del decreto che, per ottenere lo stesso effetto, riduceva da tre a un anno il periodo per il giudizio di conferma.

Il primo punto da affrontare riguarda il termine iniziale di applicazione della norma, cioè se essa abbia o meno effetto retroattivo, con la conseguenza di dover rideterminare il trattamento economico per tutti i ricercatori non confermati dal momento del compimento dell'anno di servizio in qualsiasi momento concluso.

Si può senz'altro aderire alla tesi prospettata dall'ufficio studi secondo cui “la norma va, pertanto, applicata riconoscendo il diverso e migliore trattamento economico a tutti i ricercatori non confermati (anche con un periodo di servizio superiore all'anno), ma solo dal momento della sua entrata in vigore (2 aprile 2005)”.

A tale corretta conclusione si giunge non tanto in relazione all'art. 15 della l. n. 400/1988 (indicato dell'ufficio) secondo cui le modifiche apportate in sede di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge (vale a dire non retroagiscono fino alla data di emanazione del decreto), ma sulla base di un'interpretazione in parte logico sistematica in parte teleologica (art 12, disp. prel. c.c.). L'argomento dell'efficacia della legge è debole perché – sotto il profilo logico giuridico - non v'è una stretta corrispondenza tra tempo di efficacia della norma e tempo di riferimento della situazione concreta sottostante. Detto diversamente, vanno tenuti distinti i tempi di entrata in vigore della legge dai tempi di efficacia della norma rispetto alla fattispecie concreta.

Occorre partire, in pratica, dal fatto che siamo in presenza di una disposizione di carattere economico finanziario che in tanto può avere effetti in quanto esista la dovuta copertura per far fronte agli oneri conseguenti. A ciò provvede l'art. 8 della stessa legge, che fissa l'ammontare della spesa totale annua derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, per gli esercizi 2006, 2007, 2008 e, a regime, dal 2009. E' chiaro che le due disposizioni (art. 1, comma 2 e art. 8) vanno lette in combinato disposto. Aiuta allo scopo sia la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto legge sia la relazione tecnica. Qui sono stati calcolati, per ogni università statale, quanti sono i ricercatori non confermati in servizio alla data del 1 gennaio 2005 (mese di avvio dell'iter di conversione del decreto) e quanti sono i mesi mancanti da questa data al raggiungimento dei 36 mesi previsti per la conferma e poi sono stati stimati gli oneri conseguenti, ricalibrati successivamente in sede di discussione parlamentare. Di conseguenza, dal punto di vista teleologico ed economico finanziario, la disposizione non può avere effetto retroattivo e si applica a tutti i ricercatori non confermati per il periodo 2 aprile 2005 (data di entrata in vigore della legge) fino allo scadere del 36° mese di servizio.

La stessa interpretazione ministeriale, di cui alla nota 26 maggio 2005, n. 798, segue il suesposto iter argomentativo, precisando da un lato che l'incremento stipendiale dei ricercatori dovrà essere corrisposto dal 2 aprile 2005 per tutto il (solo) periodo restante alla maturazione del triennio e, dall'altro, che alla copertura finanziaria dei maggiori oneri si provvederà in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

E' chiaro inoltre che l'interpretazione della disposizione non può essere lasciata alle valutazioni dei singoli atenei, per evidenti ragioni derivanti dall'impossibilità degli enti pubblici di attribuire trattamenti economici che non trovino fondamento nella disciplina

generale, ancorché si abbiano (potenzialmente) le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei relativi oneri.

Per quanto riguarda infine l'espressione "effettivo servizio", si concorda sul fatto che vadano inclusi (ad esempio) i periodi di congedo obbligatorio per maternità o per malattia ed esclusi i periodi di aspettativa senza assegni (studio, famiglia); tuttavia, va precisato che l'aspettativa senza assegni in casi speciali espressamente disciplinati dalla legge può dar diritto comunque al riconoscimento dell'effettivo servizio.

## *2. Stipendio di riferimento*

La disposizione in esame (art. 1, comma 2, d.l. n. 7/2005, convertito in l. n. 43/2005) riferisce il 70% al trattamento economico previsto per "il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità"

Sul punto si aderisce senz'altro a quanto prospettato dall'ufficio studi, secondo cui "lo stipendio cui far riferimento è quello del professore associato a tempo pieno comprensivo dell'assegno aggiuntivo". Ciò in quanto la norma fa riferimento al trattamento economico (complessivamente) previsto, sulla scia – tra l'altro – di analoghe disposizioni sul trattamento economico dei docenti, a partire dall'art. 36 del d.P.R. n. 382/1980.

## *3. Effetti sul trattamento economico successivo alla conferma*

Nel documento dell'ufficio studi si evidenzia che alcuni Atenei hanno posto il problema dell'eventuale attribuzione di un assegno *ad personam*, quindi riassorbibile con i successivi incrementi stipendiali, ove il ricercatore, in sede di conferma, opti per il tempo definito. Lo stipendio verrebbe infatti ad essere inferiore a quello in godimento.

Anche qui, in adesione alla soluzione prospettata, secondo cui tale evenienza è da escludere, va precisato che l'art. 202 del t.u. n. 3/1957 modificato dal d.P.R. 28.12.1970, n. 1079, fa riferimento a "passaggi di carriera" e "nuova qualifica" ed a passaggi di carriera si riferisce pure l'art. 3, comma 57 della legge n. 537/1993; di conseguenza queste norme non trovano applicazione al caso del ricercatore il quale al momento della conferma opta per il tempo definito, sia perché non vi è n passaggio di carriera sia perché non vi è un passaggio di qualifica.